

XI LEGISLATURA

ALLEGATO B
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA


DELIBERAZIONE N. 111 DEL 15 NOVEMBRE 2021

OGGETTO N. 05 **Disciplinare dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici.**

		Pres.	Ass.
Marco Squarta	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Simona Meloni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Marco Squarta

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Visto il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 e modificato con deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa), come modificata dalla deliberazione n. 61 del 7 giugno 2021;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto trasmesso dal Segretario generale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa e allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM));

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di accesso agli impieghi presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 67 del 28 giugno 2021, come modificata con deliberazione n. 105 dell'8 novembre 2021 ed in particolare l'articolo 16 che dispone che i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza;



con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare il disciplinare dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, che si allega al presente atto alla lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM));
2. di disporre che il disciplinare di cui al punto 1 sostituisce ogni altra disciplina precedentemente adottata in materia;
3. di disporre la pubblicazione del disciplinare dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui al punto 1, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria nella sezione "Amministrazione trasparente" - disposizioni generali - atti generali - atti amministrativi generali a cura della Responsabile della Sezione Segreteria direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013;
4. di subordinare l'efficacia del presente atto all'acquisizione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile;
5. di trasmettere copia del presente atto al Segretario generale, ai Dirigenti dell'Assemblea legislativa e alla Responsabile della Sezione Segreteria direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza.

Il Segretario verbalizzante
Segretario generale
Juri Rosi

Il Presidente
Marco Squarta



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 e dell'articolo 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61/2021 si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 15 novembre 2021

Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Stefano Cardinali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 e dell'articolo 28 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61/2021 si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Perugia, 15 novembre 2021

Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Stefano Cardinali



Documento istruttorio


(ex art. 14, comma 2 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018)

Oggetto: Disciplinare dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici.

L'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche), sono stati, pertanto, determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 3, comma 13 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995. L'ultimo periodo del sopra citato comma 13 specifica che tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti. Il successivo comma 14 del medesimo articolo 3 precisa che, fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

Con parere del 4 giugno 2021 rilasciato al Comune di Lucca, il Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato che "Alla luce della formulazione letterale della richiamata previsione normativa che si riferisce al personale dirigenziale in generale e della ratio sottesa volta ad assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici, si ritiene che la stessa trovi applicazione a prescindere dall'appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso, con la



conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamento economico. Del resto, una lettura in senso diverso determinerebbe profili di disparità di trattamento tra i dipendenti dei ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13 che qualifica gli incarichi in argomento come attività di servizio a tutti gli effetti di legge, "qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti" e contrasterebbe inoltre con lo stesso impianto dell'art. 3 che, nell'evidente presupposto della retribuitività degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, allo stesso comma 13, l'aggiornamento dei compensi. Appare inoltre a questo Dipartimento che la previsione dell'articolo 3, comma 13, della legge 56/2019, secondo cui, come detto, gli incarichi di presidente, membro e segretario delle commissioni esaminatrici "si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti", non incide sulla disciplina della retribuitività della prestazione, avendo piuttosto la finalità di consentire di espletare l'attività di componente di commissione in orario d'ufficio. Quanto detto, per ragioni di parità di trattamento, non può che essere riferito anche al personale di qualifica non dirigenziale. Conseguentemente, si ritiene che la corresponsione dei compensi riguardi tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall'appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso".

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)), sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici. L'articolo 1, comma 5 del predetto decreto stabilisce che le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal medesimo decreto.

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 285 del 23 giugno 2008 (Disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso e selezione indetti dalla Regione Umbria - Consiglio regionale), è stata approvata la disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso e selezione indetti dall'Assemblea legislativa della Regione Umbria. I compensi ivi previsti non sono stati mai aggiornati e, pertanto, si rende necessario provvedere in tal senso, anche in considerazione della difficoltà di reclutare componenti delle commissioni esaminatrici dotati delle necessarie professionalità.

L'articolo 2, comma 11 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria), stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'Assemblea legislativa, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa statale, per quanto di competenza, stabilisce con deliberazione dell'Ufficio di presidenza i limiti di spesa delle voci di cui al medesimo articolo. Al comma 7 dell'articolo 2, in particolare, sono individuate "Le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ...".

L'articolo 16 del Regolamento per la disciplina delle procedure di accesso agli impieghi presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 67 del 28 giugno 2021, come modificata con deliberazione n. 105 dell'8 novembre 2021 dispone, infine, che i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.



Tutto ciò premesso e considerato, si propone:


1. di approvare il disciplinare dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, che si allega al presente atto alla lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM));
2. di disporre che il disciplinare di cui al punto 1 sostituisce ogni altra disciplina precedentemente adottata in materia;
3. di disporre la pubblicazione del disciplinare dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui al punto 1, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria nella sezione "Amministrazione trasparente" - disposizioni generali - atti generali - atti amministrativi generali a cura della Responsabile della Sezione Segreteria direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013;
4. di subordinare l'efficacia del presente atto all'acquisizione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile;
5. di trasmettere copia del presente atto al Segretario generale, ai Dirigenti dell'Assemblea legislativa e alla Responsabile della Sezione Segreteria direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza.

Perugia, 15 novembre 2021

Istruttore: Stefano Cardinali

Perugia, 15 novembre 2021

Il Segretario generale
Juri Rosi



Allegato "A"

**Disciplinare dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici**

(Approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 111 del 15 novembre 2021)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente disciplinare sono determinati i compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure di reclutamento del personale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento per la disciplina delle procedure di accesso agli impieghi presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Art. 2

(Compenso base)

1. Con riferimento alle commissioni di cui all'articolo 1 il compenso base è determinato come segue:

- a) euro 500,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della normativa vigente;
- b) euro 1.600,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali della categoria B - posizione giuridica B3 - e della categoria C;
- c) euro 1.800,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali della categoria D;
- d) euro 2.000,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

2. I compensi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'articolo 3.


4. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Art. 3

(Compenso integrativo)

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:

- a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste per l'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della normativa vigente;
- b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali della categoria B - posizione giuridica B3 - e della categoria C;
- c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali della categoria D e al personale di qualifica dirigenziale.



2. I compensi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. I compensi di cui al comma 1 del sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del presente disciplinare.

Art. 4

(Limiti complessivi)

1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500,00 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria C, 8.000,00 euro per quelli relativi ai profili di categoria D e 10.000,00 euro per i concorsi di qualifica dirigenziale.
2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'articolo 2.

Art. 5

(Compensi componenti sottocommissioni)

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'articolo 2, ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'articolo 3.
2. I compensi integrativi di cui all'articolo 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dall'articolo 4.

Art. 6

(Comitati di vigilanza)

1. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.

Art. 7

(Rimborso spese)

1. Il rimborso delle spese documentate di viaggio e trasferta ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale impiegato nell'attività di assistenza e vigilanza, a condizione che la sede di svolgimento dei lavori della commissione sia diversa dall'ordinaria sede di lavoro e dal luogo di residenza o domicilio o dimora abituale, è dovuto alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia di trasferte e spese di missione dei dirigenti dell'Assemblea legislativa.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 sono ridotti del cinquanta per cento per i concorsi riservati per la stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,



comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

2. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile e trova applicazione anche per le procedure di reclutamento in corso di svolgimento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.